

## art. 63 - Rapporti con i terzi

Art. 63 - Rapporti con i terzi - codice deontologico forense (2014)

### TITOLO V - RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

#### Art. 63 - Rapporti con i terzi

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

### PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 56.Rapporti con i terzi

L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

\* Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

---

### Documenti collegati:

[L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Napoli, rel. Patelli\), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025](#)

Sospeso disciplinamente l'avvocato che non paghi il canone dell'immobile o che, sfrattato per morosità, non lo restituisca al locatore Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, .....

## art. 63 - Rapporti con i terzi

**fine**

---